

Parti

Ricorrenti: Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Interpretazione degli artt. 78, 203 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 865 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Merci introdotte nella Comunità europea sotto il regime di perfezionamento attivo — Utilizzo, per sbaglio, di un codice di regime doganale (CRD) non corretto sulle dichiarazioni presentate alla riesportazione delle merci fuori della Comunità, che identifica le merci come «esportazione definitiva» piuttosto che come «riesportazione» — Possibilità di revisione della dichiarazione al fine di correggere il CRD e regolarizzare la situazione

Dispositivo

- 1) *L'indicazione, nelle dichiarazioni d'esportazione di cui alle cause principali, del codice di regime doganale 10 00, che designa l'esportazione di merci comunitarie, anziché del codice 31 51, pertinente per le merci oggetto di una sospensione dei dazi in forza del regime di perfezionamento attivo, fa sorgere un'obbligazione doganale, conformemente all'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e all'art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677.*
- 2) *L'art. 78 del regolamento n. 2913/92 consente di procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale loro attribuito dal dichiarante e le autorità doganali sono tenute, da un lato, a verificare se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo, segnatamente in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono effettivamente state riesportate, nonché,*

dall'altro, ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 —
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-456/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l'aggiudicazione dell'appalto — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Termine di ricorso — Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso)

(2010/C 63/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis ed E. White, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, A. Collins, SC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Violazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto — Obbligo di determinare chiaramente il termine di ricorso avverso una decisione che aggiudica un appalto pubblico

Dispositivo

1) *L'Irlanda,*

- *per il fatto che la National Roads Authority non ha informato l'offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell'appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell'autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e*
- *mantenendo in vigore le disposizioni dell'art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale ricorso,*

è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, nonché dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale modificata dalla direttiva 92/50.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin

(Causa C-462/08) (¹)

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale — Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro)

(2010/C 63/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Ümit Bekleyen

Convenuto: Land Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia — Cittadino turco nato nello Stato membro ospi-

tante che, dopo essere ritornato con i suoi genitori nel suo paese di origine, fa ritorno da solo, dopo più di dieci anni, al fine di iniziare una formazione professionale, nel detto Stato membro ospitante, dove i suoi genitori avevano legalmente esercitato in passato per più di tre anni un'attività lavorativa — Diritto di accesso al mercato del lavoro e relativo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante a favore del detto cittadino turco dopo la fine della formazione professionale

Dispositivo

L'art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand'anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d'origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Arnhem — Paesi Bassi) — Kornelis van Dijk/Gemeente Kampen

(Causa C-470/08) (¹)

[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Trasferimento dei diritti a pagamento — Scadenza del contratto di affitto — Obblighi dell'affittuario e del locatore]

(2010/C 63/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Arnhem

Parti

Ricorrente: Kornelis van Dijk

Convenuta: Gemeente Kampen